CAMERA DEI DEPUTATI N. 3393-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE **MANCINI VINCENZO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 maggio 1971 *(Stampato n. 1674)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 maggio 1971

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, recante modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relative ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

Presentata alla Presidenza il 26 maggio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, emanato in attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, nuove disposizioni sono state introdotte per la disciplina, tra l'altro, dei ricorsi e delle controversie in materia di

prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e di quella contro la disoccupazione involontaria, nonché per la pensione sociale (articolo 26 della legge n. 153 del 30 aprile 1969) e per le prestazioni della « mutualità pensioni » per le casalinghe.

Competenti a decidere in prima istanza i ricorsi in materia sono ora i Comitati provinciali, istituiti presso le singole sedi provinciali dell'INPS. Per i ricorsi in seconda e definitiva istanza, limitatamente però ai ricorsi riflettenti le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché la pensione sociale e le prestazioni a carico della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe, sono competenti i Comitati regionali, mentre i ricorsi concernenti le altre prestazioni, in seconda istanza, spettano alla competenza degli organi centrali dell'INPS.

In ordine alle nuove competenze spettanti ai comitati provinciali e a quelli regionali, in materia di ricorsi, occorreva disciplinare i procedimenti, con la fissazione conseguente dei termini relativi. A tanto si previde con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che all'articolo 46 stabilisce che il termine per ricorrere in via amministrativa al Comitato provinciale è di 90 giorni dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento; che di altrettanti 90 giorni, dalla data di presentazione, è il termine assegnato al Comitato provinciale perché pronunci la decisione; così come di 90 giorni è il termine per il ricorso in seconda e definitiva istanza al Comitato regionale che deve decidere ugualmente entro 90 giorni dalla data di presentazione. Viene altresì stabilito dal richiamato articolo 46 che il ricorso non deciso dal Comitato provinciale entro 90 giorni dalla data di presentazione si intende respinto a tutti gli effetti, così come respinto si intende il ricorso di seconda istanza non deciso entro lo stesso termine dal Comitato regionale, con la possibilità per il ricorrente, nel primo caso, di impugnare di gravame successivo il provvedimento oggetto del ricorso e, nel secondo caso, di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.

Le disposizioni finali e transitorie (articolo 59) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, hanno previsto le modalità ed i termini entro i quali, oltre alla costituzione dei Comitati regionali e provinciali (90 giorni), era necessario decidere o trasferire, alla nuova competenza dei costituendi Comitati, i ricorsi concernenti le prestazioni innanzi indicate. Le stesse disposizioni finali e transitorie chiarivano che, nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, il termine di 90 giorni previsto per la decisione dei ricorsi da parte dei Comitati provinciali decorreva dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Nulla era, invece, detto per la decorrenza del termine di 90 giorni ugualmente previsto come periodo entro il quale anche i Comitati regionali devono decidere i ricorsi in seconda istanza. Altra osservazione derivava dalla disciplina introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970 al punto in cui stabiliva (vedasi articolo 46, quinto comma) che la data utile ai fini del decorso dei termini per i ricorsi amministrativi e per l'azione giudiziaria era quella risultante dal timbro di spedizione apposto dall'ufficio postale. Tenuto conto del tempo che intercorre dalla data di spedizione a quella di ricezione, evidentemente non veniva concesso all'interessato un tempo pieno di 90 giorni. Alla accennata lacuna e all'inconveniente indicato ripara il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, oggetto del nostro esame, per l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge. Esso, infatti, prevede (secondo comma dell'articolo 1) che il termine di 90 giorni, entro il quale i Comitati regionali devono pronunciarsi sui ricorsi e deciderli, decorre, nella prima applicazione, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di costituzione di ciascun Comitato regionale.

Abbiamo visto che altrettanto prevedeva l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, limitatamente però ai Comitati provinciali. All'altro inconveniente ripara, poi, l'articolo 2 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, quando chiarisce, a rettifica di quanto impropriamente indicato all'articolo 46, quinto comma, dal decreto del Presidente della Repub-

blica 30 aprile 1970, n. 639, che la data utile ai fini del decorso dei termini per i ricorsi amministrativi e per l'azione giudiziaria è quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale non all'atto della spedizione, ma sull'avviso di ricevimento da parte del destinatario, al momento, cioè, in cui avviene la notifica, all'atto dunque in cui gli interessati hanno piena conoscenza dei provvedimenti.

Restava, infine, un problema di fondo, in base al quale difficoltoso risultava, nonostante anche il migliore impegno, definire da parte dei Comitati provinciali i ricorsi entro il termine, vuoi dei 90 giorni dalla data di presentazione, per i ricorsi presentati successivamente alla costituzione, vuoi dei 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione, per i ricorsi presentati anteriormente alla costituzione dei Comitati provinciali stessi. Ciò sia in relazione al numero di ricorsi trasferiti dagli organi centrali dell'INPS originariamente competenti, sia a causa del ritardo con il quale sono stati costituiti i nuovi organi. Basterà al riguardo precisare che i ricorsi restituiti dagli organi centrali dell'INPS ai Comitati provinciali sono stati 17.000 (diciassettemila), ai quali, però, vanno aggiunti altri 400.000 (quattrocentomila) ricorsi, dei quali 200 mila già presentati alle sedi provinciali e che risultavano in corso di istruttoria alla data dell'8 settembre 1970 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970) ed altri 200 mila presentati dopo tale data e prima comunque dell'effettivo funzionamento dei Comitati provinciali. Questa era la situazione esistente al febbraio 1971, quando da parte del Consiglio di amministrazione dell'INPS si formulò un voto per un'ulteriore protrazione del termine entro il quale i Comitati provinciali dovevano decidere i ricorsi. A tanto offre rimedio il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, quando stabilisce che il termine entro il quale il Comitato provinciale deve decidere i ricorsi è differito al 90° giorno successivo alla data del 21 aprile 1971 (data della *Gazzetta ufficiale* nella quale è pubblicato il decreto-legge da convertire in legge e quindi di entrata in vigore del decreto-legge stesso.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, concedendo altri 90 giorni, mira a regolarizzare situazioni di particolare pesantezza iniziale.

Data la rilevante mole di ricorsi all'esame dei Comitati provinciali, evidentemente il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di costituzione di ciascun Comitato provinciale non è stato sufficiente, per cui si rende necessario concedere altri 90 giorni dal 21 aprile 1971. Si tratta, quindi, di una ulteriore protrazione dei termini nella prima fase di applicazione.

Trattandosi di disposizioni tendenti a normalizzare situazioni particolari connesse all'entrata in vigore della nuova procedura del contenzioso amministrativo in materia di prestazioni previdenziali, soprattutto in sede di prima applicazione, propongo di esprimere parere favorevole al disegno di legge di conversione del decreto-legge, già approvato dal Senato nella seduta del 14 maggio 1971. Il decreto-legge in questione, tra l'altro, al momento in cui proroga il termine entro il quale i Comitati provinciali devono decidere i ricorsi, non determina situazioni di danno o di svantaggio particolari per gli assicurati, atteso che, per i ricorsi già presentati prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema (8 settembre 1970), rimane salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, in conformità di quanto già disponeva l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18. C'è solo da osservare al riguardo l'impropria formulazione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, là dove, facendo salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, fa riferimento ai ricorsi presentati « anteriormente alla data medesima » che, per come è formulata la disposizione, non potrebbe che riferirsi alla data (21 aprile 1971) di entrata in vigore del decreto-legge n. 161. È stato cioè trascritto quanto prevedeva l'articolo 59, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. In quel caso c'era un motivo, perché non essendo stato ancora introdotto il ricorso di seconda istanza al Comitato regionale – cosa, invece, avvenuta, a decorrere dall'8 settembre 1970 – poteva essere ammessa la facoltà di adire direttamente l'autorità giudiziaria, scaduto il 90° giorno dalla data di presentazione dei ricorsi.

Ma ciò, ovviamente, poteva valere per i ricorsi presentati anteriormente alla data dell'8 settembre 1970 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970). A tale data deve riferirsi ovviamente anche il richiamo operato dall'articolo 1, ultima parte del primo comma, del decreto-legge n. 161 del 20 aprile 1971. Diversamente, riconoscendosi la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per i ricorsi non decisi nei 90 giorni anche per quelli

presentati dopo la data dell'8 settembre 1970, si annullerebbe un grado del procedimento amministrativo (ricorso al Comitato regionale o agli organi centrali dell'INPS) introdotto dalle nuove disposizioni contenute, appunto, nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639.

Anche se occorrerebbe una formale rettifica, credo possa essere sufficiente al riguardo far risultare ciò espressamente dalla relazione e dalle precisazioni che anche da parte del Governo potranno aversi.

MANCINI VINCENZO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 161, recante modifiche alle norme transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo ai ricorsi dei lavoratori in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.